



ORDINANZA N. 18/2020

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR TIRRENO CENTRALE**

- VISTA:** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;
- VISTO:** l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;
- VISTO** l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;
- VISTO** il D.M. n.423 del 5.12.16 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- VISTO** il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTE** le note prot.n. 5923 del 28.2.20 e n. 6780 del 5.3.20 dell'area Tecnica A.d.S.P. con le quali si evidenziava la necessità di interdire un'area demaniale marittima ricadente nell'ambito della concessione Co.Na.Te.Co. a causa di dissesti strutturali;
- VISTI** gli artt. n.6 lett. a) e n.8 comma 3 lett. h) della L.84/94;

ORDINA

Art.1

Le aree demaniali marittime della banchina di Levante del Molo Bausan, ricadenti nella concessione Co.Na.Te.Co e rappresentate nell'allegata planimetria con differenti campiture, sono soggette alle seguenti limitazioni:

- a) Le aree campite in rosso, sono interdette a qualsiasi operazione portuale, accesso, transito di persone e/o mezzi, fermata e sosta di veicoli e pedoni, deposito di merci/materiali nonché ogni altro uso pubblico od altra attività connessa con il porto. Tali aree dovranno essere sgomberate da ogni merce/materiale/veicolo eventualmente presente e recintate adeguatamente a cura della concessionaria Co.Na.Te.Co., ai fini della tutela della pubblica



N.18

incolumità.

- b) L'area campita in arancio è interdetta al solo stoccaggio di container.
- c) Nell'area campita in grigio è consentito il solo stoccaggio di container impilati su un massimo di 2 ordini.

Art.2

I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dalla violazione della presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, della violazione dell'art. 1174 del codice della navigazione.

Art. 3

La presente ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata con validità fino a termine esigenza.

Napoli, li 13.03.2020

IL PRESIDENTE
Dr Pietro SPIRITO

- Sezioni di rottura trave portabinario
- Aree totalmente interdette all'uso, al passaggio dei mezzi, ed idoneamente recintate
- Aree con interdizione allo stoccaggio dei container
- Aree con limitazione dei carichi accidentali.
- Possibilità di stoccaggio container impilati su max due ordini (sovraccarico accidentale pari a circa il 50% di quello previsto nel progetto originale)

